

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario - **Decreto dirigenziale n. 24 del 23 febbraio 2010 – Regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, articolo 6 - designazione di un laboratorio annesso al macello numero 1222/M/CE per individuare la presenza di Trichinella ssp. nelle carni.**

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche, in particolare l'articolo 12;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, in particolare l'articolo 6;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti - Ufficio III, prot. n. 0035766-P del 10 dicembre 2009, con cui è stato stabilito che i laboratori non accreditati interni ai macelli o agli stabilimenti di lavorazione della selvaggina possono continuare ad operare a condizione che:

- dimostrano di avere avviato, prima del 1° gennaio 2010, e di avere in corso le necessarie procedure di accreditamento conformemente al Regolamento (CE) n. 882/2004;
- forniscano sufficienti garanzie circa l'operatività dei sistemi di controllo della qualità per le analisi per la ricerca di Trichinella ssp;

VISTA la nota del Settore Veterinario prot. 2009. 1090322 del 16 dicembre 2009 ad oggetto: "emanazione del Regolamento (CE) n. 1162/2009 – disposizioni transitorie Trichinella ssp – (accreditamento dei laboratori annessi a macello)";

VISTA la domanda del Sig. Cancro Nino, nato a Polla (SA) il 25/04/1961 e residente alla Via Fuorchi in Atena Lucana (SA), rappresentante legale della ditta "Valcarni S.r.l. dei F.lli Cancro & C.", sede legale alla Via Limitone in Atena Lucana (SA) e sede operativa alla Via Lamazzone in Atena Lucana (SA), diretta ad ottenere ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1162/2009 la designazione del laboratorio annesso al macello numero 1222/M/CE che effettua i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella ssp. nelle carni;

RITENUTO di dover designare il predetto laboratorio come laboratorio ufficiale che effettua i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella nelle carni, in considerazione che esistono i requisiti richiesti dal regolamento (CE) 1162/2009 e dalla nota Ministeriale prot. n. 0035766-P del 10 dicembre 2009;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto "individuazione delle risorse umane, finanziarie, strutturali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e Sanità Veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del Decreto Legislativo n. 112/98;

alla stregua dell'istruttoria del Servizio 02 del Settore 02 dell'A.G.C. n. 20;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

- di designare come laboratorio ufficiale per individuare la presenza di Trichinella ssp. nelle carni il laboratorio annesso al macello riconosciuto con il n 1222/M/CE della ditta "Valcarni dei F.lli Cancro & C. S.r.l." Part. IVA 02399710652 con sede legale alla Via Limitone in Atena Lucana (SA) e sede operativa alla Lamazzone in Atena Lucana (SA);
- di obbligare la ditta "Valcarni S.r.l. dei F.lli Cancro & C." a fornire costantemente alla Regione Campania -Assessorato alla Sanità - AGC n. 20 - Settore Veterinario, per il tramite della ASL territorialmente competente, tutte le indicazioni sullo stato di avanzamento del percorso di accreditamento del laboratorio, pena la decadenza della designazione del laboratorio stesso;
- di inviare il presente provvedimento alla ASL SA (ex SA/3) per quanto di propria competenza e per la notifica alla ditta "Valcarni S.r.l. dei F.lli Cancro & C." con sede in Atena Lucana (SA) Via Lamazzone;
- di inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 05.06.1975.

Il Dirigente del Settore
Dr. Paolo Sarnelli